

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - Avv. Maria MASI | Presidente f.f. |
| - Avv. Francesco GRECO | Segretario f.f. |
| - Avv. Ermanno BALDASSARRE | Componente |
| - Avv. Stefano BERTOLLINI | Componente |
| - Avv. Giampaolo BRIENZA | Componente |
| - Avv. Patrizia CORONA | Componente |
| - Avv. Donato DI CAMPLI | Componente |
| - Avv. Gabriele MELOGLI | Componente |
| - Avv. Francesco NAPOLI | Componente |
| - Avv. Giovanna OLLA' | Componente |
| - Avv. Alessandro PATELLI | Componente |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Componente |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], Codice Fiscale [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], iscritto all'albo degli avvocati di Lecce, avverso il provvedimento n. 03/ter/2016 adottato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce – Brindisi – Taranto in data 14.10.2016, depositato in data 31.10.2016, notificato il 24.05.2017, con il quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi tre.

Il ricorrente avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giovanna Ollà;

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

In data 8 marzo 2013 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce riceveva esposto disciplinare proveniente dalla sig.ra [OMISSIS] avente ad oggetto condotte ritenute violative del Codice Deontologico Forense attribuite all'avvocato [RICORRENTE].

In data 9 febbraio 2016 la Sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, cui il Consiglio dell'Ordine aveva trasmesso la segnalazione, condivisa la relazione del consigliere istruttore, ai

sensi degli artt. 59 della legge 247/2012 e 16 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014, approvava il seguente capo di incolpazione: “ *per avere (l'avvocato [RICORRENTE]) violato gli artt. 3, 51 comma 1, 53 della legge 247/2012, in riferimento agli artt. 4,9,12,23,26 comma 3 del Codice Deontologico Forense, non presentando, pur avendo ricevuto esplicito mandato, opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato [OMISSIS] in danno di [OMISSIS] per mancata corresponsione di canoni di locazione, pregiudicando fortemente i suoi interessi ed avendo autenticato sulla redazione della querela del 15.04.2009, la firma di [OMISSIS] mai apposta mancando in tal modo di identificare correttamente la persona che sottoscriveva, ponendo così in essere una condotta contraria ai doveri di dignità, probità, decoro, ed indipendenza venendo meno ai doveri di svolgere l'attività professionale con coscienza e diligenza mancando in tal modo di salvaguardare la propria reputazione e l'immagine della professione forense fortemente compromessi. Fatti accertati in Monteroni e in Lecce tra il 15.04.2009 e il dicembre 2011*”.

All'esito della istruttoria dibattimentale, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenuta sussistente la responsabilità dell'avvocato [RICORRENTE] per i fatti così come contestati nel capo unico di incolpazione, applicava a quest'ultimo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi tre. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina infatti, all'esito delle prove dichiarative e documentali acquisite, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dell'avvocato [RICORRENTE] sulla base, *in primis*, degli esiti della audizione della esponente [OMISSIS], la quale confermava integralmente il contenuto dell'esposto, evidenziando come l'incolpato le avesse garantito di avere depositato l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo per i canoni di locazione scaduti, adempimento in realtà mai compiuto. Quanto alla contestazione relativa alla autenticazione della sottoscrizione apocriфа della sig.ra [OMISSIS], apposta in calce alla querela del 15.04.2009, il Consiglio Distrettuale di Disciplina richiamava *per relationem* la motivazione della sentenza n. 8/2016 emessa dal Tribunale Monocratico di Lecce che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 481 comma 2 c.p.

Avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina l'avvocato [RICORRENTE] proponeva tempestivo ricorso affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

Con il primo e il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'intero procedimento disciplinare per omesso rinvio della udienza del 7 ottobre 2016, e quindi violazione di legge ed eccesso di potere dell'organismo disciplinare. Il ricorrente si duole della pretesa abnormità della decisione di rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento documentato da certificazione medica attestante le condizioni di salute del richiedente, che avrebbe determinato altresì la impossibilità di partecipare al prosieguo del giudizio, poiché il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva omesso di notificare il provvedimento di rigetto della istanza e quindi di comunicare la successiva data di trattazione del procedimento, impedendo in tal modo

all'incolpato di esercitare pienamente il diritto di difesa. Nel contesto del motivo di gravame il ricorrente si duole altresì della acquisizione tardiva della sentenza di condanna penale a suo carico, prodotta dalla esponente solo in occasione dell'ultima seduta del procedimento e non allegata all'esposto disciplinare.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento adottato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, a suo dire smentita dalle stesse risultanze documentali acquisite, laddove il decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei locali apparentemente condotti in locazione dalla esponente, aveva maturato la compiuta giacenza, quindi, non essendo stato ritirato, era divenuto esecutivo; pertanto, quando la signora [OMISSIS] si presentava presso il suo studio, il termine di opposizione al decreto ingiuntivo era già irrimediabilmente scaduto. Di talchè il professionista consigliava di proporre querela per la falsità della sottoscrizione riconducibile alla esponente apposta sul contratto di locazione, azione che tuttavia la sig.ra [OMISSIS] non aveva inteso coltivare.

In merito alla parte del capo di incolpazione relativo alla autenticazione, da parte dell'avv. [RICORRENTE], della sottoscrizione apocrifica della esponente, che ha formato oggetto del richiamato procedimento penale, il ricorrente contesta la inutilizzabilità della sentenza, in quanto tardivamente acquisita dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, che avrebbe altresì errato nel fondare la responsabilità del ricorrente sulla richiamata pronuncia, poiché non definitiva stante la interposizione di gravame da parte dell'incolpato.

Con il quarto **motivo** il ricorrente rileva la prescrizione della azione disciplinare in quanto le condotte contestate sono riferite a fatti asseritamente commessi nell'aprile 2009 e nel dicembre 2011, mentre la decisione dell'organo disciplinare è intervenuta solo nell'ottobre del 2016.

IN DIRITTO

Preliminarmente deve essere valutata la richiesta di differimento della udienza presentata dal ricorrente, il quale ha formulato istanza di rinvio per legittimo impedimento determinato da motivi di salute, comprovato dalla allegazione di certificazione medica attestante sindrome da lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni tre.

La richiesta non è meritevole di accoglimento atteso che la certificazione medica non reca alcuna indicazione relativa alla assoluta impossibilità di comparire, e pertanto deve escludersi il carattere perentoriamente impeditivo della condizione di salute dell'incolpato.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Trattandosi di questione pregiudiziale va prioritariamente affrontata la censura relativa alla prescrizione dell'illecito disciplinare.

Il capo di incolpazione elevato a carico dell'avvocato [RICORRENTE] contiene due diverse ipotesi di violazione deontologica. La prima si colloca in data antecedente e prossima al 15.04.2009, data di presentazione di una denuncia querela recante sottoscrizione apparentemente riconducibile alla esponente [OMISSIS] e autenticata dall'avv. [RICORRENTE];

la seconda in data prossima al mese di dicembre 2011, coincidente con la scadenza del termine di opposizione al decreto ingiuntivo per i canoni di locazione scaduti per € 19.812,32, notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23.11.2011.

Non vi è dubbio che la disciplina applicabile, in relazione alle date di commissione dei fatti, sia quella antecedente alla entrata in vigore della legge 247/2012, a nulla rilevando, come diversamente argomentato dal ricorrente, l'applicazione del principio del " *favor rei* ", laddove sul punto si sono pacificamente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dando origine al consolidato orientamento in base al quale, per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale della irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè deve ritenersi inapplicabile, a fatti antecedenti, lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56 della legge 247/2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (Cass. SS.UU. Civili sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2020).

Deve ritenersi pertanto inapplicabile al caso di specie il regime attuale della prescrizione disciplinare di cui all'art. 56 della legge 247/2012.

Occorre quindi verificare l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione rilevanti ai sensi dell'art. 51 R.D.L. 1578/1933, normativa *ratione temporis* applicabile al caso di specie.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense il termine quinquennale di prescrizione della azione disciplinare, ai sensi del citato disposto normativo, è interrotto - ed inizia quindi a decorrere ex novo - dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare, e dal compimento di tutti gli atti propulsivi del procedimento, come ad esempio la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento disciplinare e la stessa decisione dell'organismo disciplinare (si veda ex plurimis Consiglio Nazionale Forense sentenza 1 giugno 2017 n. 61 e sentenza 6 novembre 2017 n. 162).

Ebbene nel caso di specie, con riferimento ai fatti oggetto di incolpazione commessi nel mese di dicembre 2011 (mancata opposizione al decreto ingiuntivo per i canoni di locazione scaduti), prima dello spirare del termine di cinque anni dalla commissione dell'illecito, sono intervenuti, in data antecedente al dicembre 2016, i seguenti atti validamente interruttivi della prescrizione: in data 7 giugno 2016 delibera di citazione a giudizio dell'incolpato, in data 26 luglio 2016 atto di citazione a giudizio dell'incolpato, in data 14.10.2016 decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Per quanto riguarda la condotta risalente al 15 settembre 2009, (data di deposito della denuncia querela con sottoscrizione apocrifa della esponente autenticata dal ricorrente), oggetto di contestazione nel medesimo capo di incolpazione nonchè del procedimento penale n. [OMISSIS]/2013 RGNR, dove l'avvocato [RICORRENTE] era imputato del reato di cui all'art. 481 comma 2 c.p., si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito applicabile ai fatti commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, in base al quale " qualora il procedimento a carico dell'avvocato

riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione della azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso " (Cass. SS.UU., sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017).

Nel caso di specie a carico dell'avvocato [RICORRENTE] veniva iscritto al n. [OMISSIS]/2013 RGNR Procura della Repubblica di Lecce, procedimento penale per il reato di cui all'art. 481 c.p., relativo al fatto oggetto della incolpazione disciplinare, che veniva definito con sentenza di condanna emessa dal Tribunale Monocratico di Lecce in data 7 gennaio 2016, pronuncia che alla data di presentazione del ricorso non era ancora passata in giudicato stante la interposizione di gravame da parte del ricorrente medesimo. Pertanto, anche con riferimento a questa parte di incolpazione, l'illecito disciplinare non può dirsi prescritto.

Le doglianze espresse dal ricorrente negli ulteriori motivi di impugnazione non sono parimenti meritevoli accoglimento.

Il mancato rinvio della udienza del 07.10.2016 avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina non ha generato alcuna nullità del procedimento, laddove l'organismo disciplinare, in applicazione di un principio costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di questo Consiglio Nazionale, ha rigettato la richiesta del ricorrente ritenendola non giustificata in quanto l'avvocato [RICORRENTE] aveva fatto pervenire una PEC nella medesima giornata in cui si sarebbe dovuto trattare il procedimento disciplinare, con richiesta di rinvio per motivi di salute, comprovata da certificazione medica che veniva ritenuta inidonea in quanto non attestante la impossibilità assoluta a comparire del richiedente, e che non indicava la necessità e la tipologia di terapia domiciliare per lo stato febbrile del professionista.

Anche le censure rivolte al merito della decisione sono da ritenersi prive di fondamento e smentite dalle prove dichiarative e documentali validamente raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale.

In particolare l'affermazione del ricorrente secondo cui quando la signora [OMISSIS] si presentava al suo Studio, i termini per proporre opposizione erano già scaduti, non spiega alcuna efficacia scriminante della condotta, anzi, semmai, la aggrava, laddove la esponente non solo ribadiva che l'avvocato [RICORRENTE] l'aveva rassicurata sulla tempestiva proposizione dell'atto, ma affermava che il ricorrente aveva addirittura letto il testo in sua presenza e consegnato una bozza che veniva infatti allegata all'esposto disciplinare. La veridicità delle affermazioni della esponente, che a sua insaputa, si è trovata a subentrare in un contratto di locazione commerciale in luogo della sorella [OMISSIS], del quale aveva successivamente disconosciuto la stessa sottoscrizione, trovano riscontro nella missiva raccomandata del 14.05.2010, inviata alla stessa, alla sorella e all'avvocato [RICORRENTE], con la quale il proprietario dell'immobile, avvocato Antonio [OMISSIS], chiedeva di conoscere la signora [OMISSIS] al fine di accertare se la firma apposta sul contratto di locazione sottoscritto in data

20.06.2007 fosse autentica. La citata missiva costituisce riscontro alle dichiarazioni rese dalla esponente in ordine alla ricostruzione della vicenda, nella quale a sua insaputa era stata coinvolta dalla sorella [OMISSIS] che è infatti colei che successivamente l'aveva accompagnata presso lo studio dell'avvocato [RICORRENTE] al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo per i canoni di locazione scaduti di un immobile che in realtà l'esponente non aveva mai condotto in locazione.

Quanto alla condotta relativa alla autenticazione, da parte del ricorrente, della sottoscrizione apocriфа della signora [OMISSIS] in calce ad atto di querela depositato in data 15.04.2019 contro soggetto che la esponente ha dichiarato esserle sconosciuto, l'avvocato [RICORRENTE] lamenta *in primis* che il Consiglio Distrettuale di Disciplina avrebbe tardivamente acquisito la sentenza penale di condanna, di cui, a fini di difesa nel presente procedimento, ne contesta gli esiti, atteso che la consulenza grafica di parte si discostava dalle conclusioni del perito di ufficio, evidenziando una " sostanziale omogeneità tra il tratto grafico della [OMISSIS] e quello della di lei sorella [OMISSIS] in guisa da non poter escludere la riconducibilità della firma alla mano della signora [OMISSIS]...ed ancora il teste della difesa.....ebbe a riferire che la [OMISSIS] appose personalmente la propria firma sull'atto di querela in sua presenza e nello studio legale" (pag. 4 ricorso).

Lamenta infine che in ogni caso la pronuncia non avrebbe potuto essere acquisita ai fini del decidere, in quanto non passata in giudicata e quindi priva del carattere della incontrovertibilità.

La censura non coglie nel segno in alcuno dei profili segnalati.

Non sussiste alcun limite alla acquisibilità dei documenti da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina, in questo caso oggetto di consegna da parte della esponente all'esito della sua audizione nel corso della istruttoria dibattimentale. D'altro canto, il Consiglio Distrettuale non ha utilizzato la sentenza di condanna del ricorrente alla stregua di una pronuncia passata in giudicato, bensì come riscontro alle dichiarazioni della esponente.

Del resto, il ricorrente non può opporre alcuna violazione del diritto al contraddittorio a cui lo stesso non ha partecipato – non curandosi di conoscere le ulteriori date di trattazione del procedimento – non già in ragione di omissioni o irregolarità imputabili all'organo disciplinare, ma perché l'impedimento a comparire non è stato ritenuto assoluto dal Consiglio, con conseguente rigetto della istanza di rinvio.

La citata sentenza penale contiene una indicazione probatoria di cui dà atto nella motivazione, che può essere trasfusa nel presente procedimento e perfettamente utilizzabile, laddove richiama gli esiti della perizia calligrafica effettuata dal perito di ufficio, che, nel corso suo esame, ha illustrato le conclusioni a cui era giunta precisando, per quanto rileva in questa sede, che " la firma presente in calce alla querela, riferibile apparentemente a [OMISSIS], è apocriфа e non riferibile grafologicamente alla mano della signora [OMISSIS] e che essa è attribuibile alla mano

di [OMISSIS] “ (pag. 7 sentenza n. [OMISSIS]/2016 Tribunale di Lecce acquista alla udienza del 14.10.2016).

Pertanto l'avv. [RICORRENTE], omettendo di verificare la identità del soggetto sottoscrittore, ha autenticato una firma falsa. A ciò si aggiunga che [OMISSIS], sorella di [OMISSIS] e imputata nel medesimo procedimento, era cliente del ricorrente, che ben conosceva l'intera vicenda in cui si era inserito anche l'atto di denuncia – querela. Del resto, la esponente, sia nel corso del giudizio disciplinare che di quello penale, ha disconosciuto la sottoscrizione a lei apparentemente riconducibile, apposta in calce alla querela e autenticata dall'incolpato, ed ha altresì riferito di non essere stata in alcun modo a conoscenza della stessa presentazione della querela, precisando che a quell'epoca neppure conosceva l'avvocato [RICORRENTE] e che quindi non si era mai recata nel suo studio per conferirgli il mandato.

Da ultimo si segnala che il ricorrente non ha articolato specifico motivo sulla entità della sanzione che comunque deve ritenersi proporzionata in relazione alla gravità della condotta e al danno patrimoniale arrecato alla esponente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 e 54 del R.D. L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22.1.1934 n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2020.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 maggio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria